

Regolamento per il rinnovo delle cariche associative della FAVO per quadriennio 2022-2026

Sono da eleggere per la durata di 4 anni:

- 11 componenti del **Comitato Esecutivo** (di cui almeno la metà più uno devono essere malati, lungoviventi e guariti o loro familiari di primo grado, compreso il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile)
- 3 membri effettivi (+ 2 supplenti) del **Collegio dei Proviviri**.

Possono candidarsi soltanto i rappresentanti designati dalle associazioni iscritte a FAVO in regola con il pagamento della quota associativa (art. 8 Statuto),

Le candidature possono essere inviate tramite e-mail (info@favo.it) dal **14 marzo fino al 29 aprile 2022**. Le candidature saranno poi pubblicate sul sito della Federazione (www.favo.it), a partire da martedì 3 maggio 2022, in modo da essere consultabili da tutte le associazioni che parteciperanno al voto.

Le elezioni avverranno:

- in modalità digitale dalle ore 9.00 del 9 maggio alle ore 24.00 del 12 maggio 2022
- in presenza il 13, dalle 14.30 alle 17,30 e il 14 maggio 2022, dalle 9.30 alle 14.00, nel Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna, in via Alibert 5, Roma.

Hanno diritto a esprimere il voto (uno per ciascuna associazione), per le decisioni assembleari e per le elezioni, nonché ad essere votati per le cariche associative, i due rappresentanti designati al momento dell'adesione a FAVO (art. 15) o in un momento successivo (anche alla vigilia dell'Assemblea) sempre su indicazione formale dell'associazione cui afferiscono.

Ciascuna associazione, attraverso i suoi delegati, esprime un solo voto con cui può indicare, sulla scheda elettorale fino ad un numero massimo di 11 preferenze per il Comitato Esecutivo e di 3 + 2 (membri supplenti) preferenze per il Collegio dei proviviri

In caso di impossibilità a votare sia in presenza che in modalità digitale, l'associazione federata in regola con il pagamento della quota associativa può esprimere il proprio voto per delega. Ogni associazione non può essere portatrice di più di una delega (art. 15).